

Giugno 2018

In questo numero

- 1 Iscrizione al CONI e verifiche
- 1 Stop ai pagamenti in contanti
- 2 Principio democraticità e minori
- 2 Utilità della P.IVA
- 3 Speciale – Detrazioni spese sportive dei ragazzi
- 4 Panoramica retribuzioni
- 4 Fatturazione elettronica
- 4 Prossime scadenze

*Compensi pagati solo
con metodi tracciabili
dal 1 luglio 2018*

Iscrizione al CONI e verifiche fiscali

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale nei confronti di ASD e SSD la sola affiliazione al CONI non garantisce la sussistenza dei requisiti per il godimento del regime agevolato e pertanto non soddisfa l'onere della prova sull'effettivo svolgimento di attività senza fini di lucro.

Questo in sintesi è quanto nuovamente stabilito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 10393 del 30/04/2018.

Durante la verifica erano stati rilevati i consueti "punti critici" ossia che i verbali di approvazione dei rendiconti erano ripetitivi di anno in anno, che non c'era l'elenco dei soci presenti alle assemblee firmato dai medesimi, mancavano le delibere di ammissione dei soci, non erano documentate le convocazioni, mancava il libro soci, erano praticati sconti e riduzioni sulle tariffe dei soci e così via.

Come da tempo ricordiamo ai nostri clienti è necessario che chi gestisce l'associazione (sia essa una ASD o un'associazione culturale) compia tutti i procedimenti amministrativi considerati minimi per poter usufruire delle numerose agevolazioni previste dal legislatore.

Non si deve quindi sottovalutare l'importanza di tutti i documenti extra contabili al fine di dimostrare che il vostro è un reale ente associativo con una vita democratica e di conseguenza che le agevolazioni da voi applicate hanno diritto di essere effettivamente utilizzate.

Collaboratori: dal 1 luglio stop ai contanti

Ricordiamo nuovamente che i commi 910 e seguenti della Legge di Bilancio 2018 prevede che **dal 1 luglio il pagamento delle retribuzioni** di dipendenti e collaboratori debba avvenire **esclusivamente tramite metodi tracciabili** (es. bonifico o assegno) e non più contanti.

La norma parla chiaramente: *i committenti o datori di lavoro non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante qualunque sia la tipologia di rapporto di lavoro instaurato.*

Per rapporto di lavoro si intendono sia rapporti di lavoro subordinato che rapporti di collaborazione. Dalla lettura del testo emerge con chiarezza, salvo future deroghe, che qualsiasi retribuzione, anche i compensi sportivi, dovranno essere pagati con assegno o bonifico.

SANZIONI: In caso di violazione si applica una sanzione amministrativa da 1.000€ a 5.000€.

Il principio di democraticità ed i minori

Il principio di democraticità è da sempre un punto molto delicato ed il cui accertamento è oggetto spesso di ricerca in occasione delle verifiche fiscali.

Lo stesso Codice del Terzo Settore indica più volte tale principio come cardine per poter iscrivere l'ente nel RUNTS, ad esempio agli artt. 21, 24 e 25.

Nel caso dei minori si è sempre reputato che essi, non essendo titolari del diritto di agire, non potessero partecipare attivamente alla vita democratica dell'ente di cui sono soci.

Ma la Corte di Cassazione ha reputato tale atteggiamento lesivo del diritto di democraticità della vita associativa in quanto secondo la Corte *"la minore età degli associati non può essere una circostanza utilizzata per escluderli dalla vita associativa a causa dell'incapacità di agire."* La Cassazione prosegue affermando che di conseguenza tutti hanno uguali diritti anche in termini di partecipazione al voto e, nel caso dei minori, tale diritto dovrà essere esercitato da chi detiene la patria potestà.

Se questo principio si consoliderà in giurisprudenza sarà opportuno aggiornare gli statuti degli enti associativi, soprattutto in quelli in cui la compagine sociale è costituita in prevalenza da ragazzi e che intendano iscriversi al RUNTS in quanto requisito fondamentale è il rispetto del principio di democraticità che ora viene esteso dalla giurisprudenza come poc'anzi esposto.

Utilità della P.IVA nelle associazioni

Capita di frequente che le associazioni si chiedano se e quando aprire una P.IVA potrebbe servire, la risposta dipende dall'attività che si svolge.

La normativa dell'art 148 TUIR considera sempre come commerciale, anche se svolta verso i propri soci, un preciso elenco di attività tra le quali troviamo come rilevanti:

- Somministrazione alimenti e bevande (cene sociali, rinfreschi ecc)
- Cessione di beni destinati alla vendita (qualsiasi oggetto vogliate vendere)
- Organizzazione di gite e viaggi
- Pubblicità e sponsorizzazioni

Queste in sintesi sono le 4 tipologie di attività che si riscontrano con maggior frequenza nelle associazioni che devono essere sempre trattate come commerciali e che prevedono l'obbligo della P.IVA.

Sono previste delle deroghe solo per le APS (non sono commerciali la somministrazione alimenti e le gite nei confronti dei soci e loro famigliari).

Si ricorda inoltre che qualsiasi attività che, rivolta ai soci usufruisce della decommercializzazione, verso i terzi è sempre commerciale.

Da ultimo accenniamo ai regimi fiscali commerciali di estremo vantaggio previsti per questi enti, oggetto di modifica con la Riforma del Terzo Settore.

*Una recente sentenza
sovrverte le precedenti
certezze*

*Quando
un'associazione
dovrebbe aprire P.IVA?*

Speciale – Detrazioni per le spese sportive dei ragazzi

Il Testo Unico delle Imposte sui redditi prevede all'art. 15 che le spese sostenute per l'attività sportiva svolta dai ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni siano detraibili al 19% nel limite di 210€ annui (ossia la detrazione ammonta a 40€) per ciascun figlio a carico.

I genitori che partecipano entrambi alle spese o che hanno fiscalmente a carico il minore al 50%, dovranno ripartire tra di loro l'ammontare sul quale calcolare la detrazione.

Per quanto riguarda il requisito anagrafico del minore l'Agenzia delle Entrate ha precisato con la Circolare 34 del 2008 che *"in considerazione del principio di unità del periodo di imposta lo stesso ricorre purché sussiste anche per una sola parte del periodo d'imposta"*.

Ciò significa che se il minore ha ad esempio compiuto i 5 anni nel corso del 2017 i genitori hanno diritto alla detrazione anche per la restante parte dell'anno nella quale il bambino non aveva ancora raggiunto l'età minima.


Per poter detrarre le spese queste attività sportive devono essere svolte presso due tipologie di strutture:

- ASD o SSD di cui all'art. 90 commi 17 e ss, Legge 289/2002 che usufruiscono del riconoscimento sportivo rilasciato dal CONI e che nella denominazione sociale riportano l'indicazione della finalità sportiva dilettantistica
- Palestre, piscine ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica destinati all'esercizio dilettantistico dell'attività sportiva, sia a livelli agonistici che non agonistici gestiti da soggetti giuridici diversi dagli enti sportivi, che siano pubblici o privati, costituiti in forma d'impresa secondo le norme del Codice Civile.

Non si ha quindi diritto alle detrazioni se il minore svolge attività sportive presso enti che non hanno il riconoscimento CONI e che quindi non possono essere definite come "sportive dilettantistiche" oppure se l'attività è organizzata da associazioni che non sono sportive (ad esempio le associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria in genere.

Come detrarre la spesa: l'iscrizione al corso sportivo deve essere documentata mediante una ricevuta generica (non fiscale quindi) o da fattura dalla quale risultino i seguenti dati:

- Ragione sociale, sede e CF dell'ASD/SSD oppure dell'impresa che ha organizzato il corso
- Causale del pagamento (iscrizione trimestrale, abbonamento annuale ecc)
- Attività sportiva esercitata
- Importo versato per il corso
- Dati anagrafici completi del minore
- Codice fiscale, nome e cognome del soggetto che effettua il pagamento



Breve panoramica sulle retribuzioni

Senza affrontare nuovamente il ristretto tema dei compensi sportivi parliamo degli altri metodi di retribuzione previsti per tutte le associazioni.

Occorre fare una premessa: gli enti non profit operano sul mercato del lavoro come normali datori di lavoro privato, senza che vi siano particolari limitazioni (salvo normative speciali come per APS o ODV) e senza specifiche agevolazioni retributive o contributive.

Le associazioni possono quindi stipulare ad esempio contratti di:

- Lavoro subordinato (tempo determinato o indeterminato)
- Lavoro parasubordinato (le nuove Cococo post Jobs Act 2015)
- Mandati professionali con professionisti titolari di P.IVA
- Compensi occasionali soggetti a ritenuta d'acconto
- I nuovi PrestO (che hanno sostituito i Voucher dal 2017)

La panoramica dei rapporti di lavoro è vasta e quale tipologia applicare andrebbe analizzata nel caso concreto.

Ricordate che TUTTI i compensi (salvo i PrestO) devono essere certificati entro il 7 marzo dell'anno successivo e possono prevedere l'invio del Modello 770 in determinate situazioni.

Inoltre tutti i rapporti di lavoro subordinato e le collaborazioni con ritenuta d'acconto costituiscono base imponibile Irap: sarete quindi tenuti alla predisposizione anche della Dichiarazione IRAP ENC ed al versamento dell'eventuale imposta ricordando però che gli enti associativi beneficiano di un abbattimento forfettario di 8.000€ della base imponibile. Lo Studio rimane a disposizione per approfondire la vostra specifica situazione.

Fatturazione elettronica carburanti

Il 1 luglio 2018 scatta l'obbligo di fatturazione elettronica per i carburanti, a cui seguirà il 1 gennaio 2019 la fatturazione elettronica obbligatoria anche per le prestazioni rese a privati.

Se la vostra associazione è titolare di un autoveicolo o di un furgone dovrete quindi obbligatoriamente dotarvi di indirizzo PEC mail e chiedere la fattura elettronica per poter dedurre il costo contabilmente. Il tutto salvo modifiche o rinvii dell'ultimo minuto.

Prossime scadenze

Registro Iva - RegISTRAZIONI	15 giugno
Versamento IRES - Primo Acconto	30 giugno
Certificazione sostitutiva 5*1000	2 luglio

MAGGIO 2018						
l	m	m	g	v	s	d
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

GIUGNO 2018						
l	m	m	g	v	s	d
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

LUGLIO 2018						
l	m	m	g	v	s	d
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					